



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice monocratico per le pensioni

cons. Gioacchino Alessandro

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 198/2024

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **69267** del registro di segreteria, promosso con ricorso depositato il 12 luglio 2023 ad istanza di: **T. F.** nata a OMISSIS (c.f.: OMISSIS) e ivi residente in OMISSIS, nella qualità di figlia ed erede della Sig.ra D.S. M., nata a OMISSIS, (c.f.: OMISSIS) e ivi deceduta il OMISSIS, rappresentata, difesa e assistita, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, in virtù di mandato allegato al ricorso introduttivo telematico, dall'Avv. Leonardo Canto (C.F.: CNTLRD82P24G273K;tel/fax 0918436402; PEC avv.leonardocanto@pec.it) e dall'Avv. Alessandro Cucchiara (C.F. CCCLSN93A21G273W;tel/fax 0918436402; PEC avv.alessandrocucchiara@pec.it), ed elettivamente domiciliata presso il di loro studio in Palermo alla via Nunzio Morello n. 23.

CONTRO

-I.N.P.S. - L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - in persona del legale rappresentante pro tempore - con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21; rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito (CF. NRRTNG70H55F061Y, Pec: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) – e Avv.

Francesco Gramuglia (C.F. GRMFNC64R17F158V; Pec:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) -giusta procura generale alle

liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep.

37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura

Regionale dell'Istituto, sita in via M. Toselli n. 5;

Visti il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, all'udienza pubblica del 14 maggio 2024, con l'assistenza del segretario

d'udienza sig.ra Michela Montalbano, il procuratore dell'INPS, come da

verbale;

Ritenuto in

FATTO

1. Col ricorso introduttivo la Sig.ra T.adiva questa Corte affinché venisse accertato e dichiarato il diritto alla corresponsione dell'ANF al coniuge superstite, ex art. 2, co. 8, della 153/88 con decorrenza retrodatata dal novembre 2017, ossia l'assegno per il nucleo familiare quale persona sola (c.d. assegno di vedovanza) come sancito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 7668/96, entro i termini di prescrizione quinquennale.

Premetteva che in data 27.10.2022 la Sig.ra M.D. S. aveva inviato all'Istituto la richiesta (domanda n. 2120943100048 tramite C.A.F. INAPI ufficio PA0160) di trattamento di famiglia sulla pensione n. OMISSIS categoria DZ al fine di ottenere il c.d. "assegno di vedovanza" essendo vedova dal 28.06.2007 e unica componente del suo nucleo familiare nonché titolare della suddetta pensione con decorrenza dal luglio 2007; premetteva altresì che in data 24/03/2023 la sig.ra D. S. era deceduta senza che l'Istituto emettesse alcun provvedimento.

2. L'INPS si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Dopo avere richiamato il quadro normativo e gli antefatti concernenti la vicenda amministrativa, la difesa dell'Istituto evidenziava, in particolare, che il 22.02.2023 si era dato avvio all'istruttoria sulla domanda della sig.ra D. S., trasmettendo la pratica all'Ufficio sanitario affinché si pronunciasse sull'inabilità a proficuo lavoro dell'interessata e che, precisata la decorrenza dell'inabilità, quest'ultimo ha fornito responso il 13.06.2023, confermando l'inabilità al proficuo lavoro dal 27.10.2017, come da verbale che allegava; quindi, affermava che la domanda di trattamento di famiglia era stata accolta e liquidata prevedendo, a seguito del ricalcolo, un rateo insoluto a credito della richiedente di euro 3.439,15, fino al 31 marzo 2023 stante il sopraggiunto decesso dell'interessata (allegava il provvedimento di accoglimento). Aggiungeva che, poiché l'arretrato spettante alla dante causa era stato calcolato successivamente al decesso della stessa, non poteva essere corrisposto agli eredi automaticamente, ma solo a seguito di loro apposita istanza di ratei maturati e non riscossi e che questa è stata presentata da un solo erede, la ricorrente T.F. il 23.01.2024 ed è stata regolarmente accolta e liquidata in favore della stessa in data 21.02.2024 come da allegato provvedimento di liquidazione.

Concludeva quindi, chiedendo di: 1. *Dichiarare cessata la materia del contendere*; 2. *In subordine per il caso di opposizione, ritenere e dichiarare che Inps ha correttamente operato e mandarlo assolto da ogni domanda* 3. *Con ogni conseguenza sulle spese del giudizio.*

3. All'odierna udienza pubblica, assenti i procuratori di parte ricorrente, l'avv.

Norrito per l'INPS concludeva riportandosi alla propria memoria, insistendo per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.

Il Giudice poneva la causa in decisione.

Considerato in

DIRITTO

I. Sulla base della documentazione versata in atti dall'INPS, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, si ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.

Da quanto sopra, al fine della decisione della presente controversia, si deve fare riferimento al principio relativo alla disponibilità delle prove di cui all'art. 115 c.p.c., secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti (...), nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.

Nel caso in esame, quanto affermato dall'INPS nella propria memoria di costituzione non è stato oggetto di alcuna contestazione da parte della ricorrente, che non ha presenziato all'udienza né ha inteso replicare per altra via; la mancata contestazione assume, pertanto, valore di prova in ordine all'esatta liquidazione della richiesta prestazione pensionistica, documentata per tabulas dall'INPS.

Conseguentemente, dovendosi ritenere soddisfatta la pretesa creditoria, anche in ossequio al principio di non contestazione, va dichiarata l'estinzione del giudizio per l'avvenuta cessazione della materia del contendere.

Si evidenzia che l'istituto della cessazione della materia del contendere, pur in assenza di una disposizione espressa, trova applicazione anche nel giudizio

contabile, in ragione del rinvio dinamico previsto dall'art. 7, comma 2, del c.g.c. alle disposizioni del c.p.c. e con riferimento all'elaborazione giurisprudenziale su tale modalità di definizione del giudizio.

Invero, sia da questa Corte dei conti (cfr. Terza Sezione Centrale d'Appello n. 137/2003, Sez. giur. Campania, n. 12/2021; Sez. giur. Veneto, n. 159/2018, n. 1051/2003, n. 132/2010, n. 100/2013, n. 308/2013 e n. 24/2014; Sez. Giur. Umbria, n. 361/2001 e n. 263/2004; Sez. Giur. Sardegna, n. 1289/2007; Sez. Giur. Lombardia, 779/2009), sia dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. n. 1378/2012, n. 10553/2009, n. 6909/2009, n. 4034/2007 e SS.UU. n. 1048/2000), è stato ritenuto che essa rappresenti una modalità "atipica" di definizione della causa che presuppone, sotto il profilo sostanziale e oggettivo, la sopravvenienza di fatti tali da determinare la totale eliminazione di ogni posizione o ragione di contrasto tra le parti processuali e la carenza successiva dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), laddove un'eventuale pronuncia di merito, se emessa, non avrebbe alcuna utilità per le parti (in termini, vedi Cass., 7/11/1993, n. 9401 e 16/9/1995, n. 9781).

II. In ordine alla regolazione delle spese, si ritiene equo compensarle integralmente, in ragione della vicenda amministrativa illustrata nel dettaglio dall'INPS da cui emerge, peraltro, che l'arretrato spettante alla dante causa dell'odierna ricorrente è stato calcolato successivamente al decesso, talché per essere corrisposto agli eredi, tra cui per l'appunto la ricorrente, occorreva apposita istanza presentata dall'odierna ricorrente solo nel corso del giudizio, il 23.1.2024, come da documentazione prodotta dall'INPS.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Regione siciliana,

	6	
	in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in	
	epigrafe dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del	
	contendere.	
	Spese compensate.	
	Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio del 14 maggio 2024.	
	Il Giudice	
	Gioacchino Alessandro	
	<i>f.to digitalmente</i>	
	Depositata nei modi di legge	
	Palermo, 17 maggio 2024	
	Pubblicata il 20 maggio 2024	
	Il Funzionario Responsabile	
	del Servizio Pensioni	
	Dott.ssa Mariolina Verro	
	(firmato digitalmente)	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196,	
	dispone	
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di	
	detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
	IL GIUDICE	
	Dott. Gioacchino Alessandro	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Depositata nei modi di legge	

Palermo, 17 maggio 2024

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento

omettere le generalità e gli altri dati identificativi di T.F. c.f. OMISSIS, nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 20 maggio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)